



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Circolare n. 18/D



Roma, 22 settembre 2009

Protocollo: 121683 / RU

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle
Dogane

Rif.:

Agli Uffici delle Dogane

Allegati:

LORO SEDI

e per conoscenza:

Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore

All' Area Centrale Affari Giuridici e
Contenzioso

All' Area Centrale Verifiche e Controlli
Tributi Doganali e Accise – Laboratori
Chimici

SEDE

Al Dipartimento delle Finanze
Fax -0650171813

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza - Ufficio Operazioni
Fax - 0644223202

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Fax - 0647887796

Al Ministero delle Politiche Agricole,
alimentari e forestali
Fax - 06 4742314

Al Ministero dell'Ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Fax - 06.57225557

ROMA

Alla Repubblica di San Marino
Dipartimento Finanze
Fax: 0549-88.22.44

SAN MARINO

All' ASSITOL (fax 0669940118)

All' ASSOCOSTIERI (fax 065011697)

All' UNIONE PETROLIFERA (fax 0659602925)

All' ASSOPETROLI (fax 066861862)

All' ASSOGASLIQUIDI (fax 06.5913901-
06.5919633)

Alla FEDERVINI (Fax 06/4941566)

Alla FEDERPETROLI (fax 055/2381793)

All' ENI (fax 06.59822141)

All' UNIONE ITALIANA VINI (fax 02 866226)

Alla CONFINDUSTRIA (fax 065903684)

Alla CONFCOMMERCIO (fax 065809425)

Alla CONFESERCENTI (fax. 064746886)

All' ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOCIETA'
PER AZIONI (fax 066790487 / 066781254)

Alla CONFAPI (fax 066791488)

Alla UEPA European Union of Ethanol
Producers (fax +322 772 98 24)

Alla EFOA The European Fuel
Oxygenates Association (efoa@efoa.org)

Oggetto: BIOETANOLO: Assegnazione quote 2009 del programma agevolativo sul bioetanolo 2008/2010 ai sensi dell'articolo 22 bis, comma 5 del D.L.vo n. 504/95. Istruzioni applicative.

Con l'articolo 22 bis, comma 5 del D.L.vo n. 504/95, al fine di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche a ridotto impatto ambientale, è stata stabilita, nell'ambito di un programma triennale avente decorrenza dal 1° gennaio 2008 e nel

limite massimo di spesa annua pari a 73 milioni di euro, una accisa agevolata per l'impiego dei seguenti prodotti:

- Bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola;
- Etere etilterbutilico (ETBE) derivato da alcole di origine agricola;
- Additivi e riformulanti, prodotti da biomasse, utilizzati come additivi per le benzine e per il gasolio, escluso il biodiesel, impiegati come carburanti, da soli od in miscela con oli minerali,

Con Regolamento adottato con decreto interministeriale 5 agosto 2009, n. 128, pubblicato nella G.U. n. 205 del 4 settembre 2009, è stata data attuazione al citato programma agevolativo ed è stata precisata, nell'allegato n. 4, tra i diversi prodotti aventi titolo all'agevolazione, la ripartizione della spesa predetta sia per l'anno 2009 che per l'anno 2010¹.

Tanto premesso, con la presente si forniscono alcune istruzioni di dettaglio per gli operatori interessati alla procedura para concorsuale di assegnazione il cui bando è stato pubblicato sul sito di questa Agenzia il 7 agosto 2009 (nota prot. n. 109455 del 7 agosto 2009).

soggetti partecipanti e documenti da presentare

Possono partecipare al programma i soggetti comunitari operanti in regime di deposito fiscale e titolari di impianti che realizzano uno o più dei prodotti oggetto del programma.

Qualora una stessa Società intendesse partecipare alla suddivisione con più impianti di sua proprietà (identificati con diversi codici di accisa), dovrà presentare una distinta domanda di partecipazione per ciascun sito produttivo per il quale chiede l'assegnazione di una quota dei prodotti in oggetto. All'istanza deve essere allegata una fotocopia autenticata di un documento di identità, in corso di validità,

¹ La ripartizione in questione tiene conto del limitato utilizzo degli additivi e dei riformulanti rispetto al bioetanolo ed all'ETBE, nonché della previsione di un maggior futuro impiego, nell'anno 2010 rispetto all'anno 2009, del prodotto "bioetanolo". Di conseguenza, viene previsto un aumento della somma stanziata per l'anno 2010, rispetto all'anno 2009, per detto prodotto, con conseguente riduzione, nell'anno 2010, dell'ammontare fissato, per l'anno 2009, per il prodotto "ETBE".

del legale rappresentante. Per i partecipanti comunitari, l'autenticazione deve essere fornita da una Autorità locale competente.

Nel caso in cui gli impianti di produzione siano situati in altri Paesi comunitari, i soggetti titolari degli stessi debbono introdurre nel territorio nazionale i prodotti rientranti nei quantitativi assegnati attraverso un unico deposito fiscale ubicato nel territorio nazionale, preventivamente autorizzato dall'Ufficio competente, denominato 'cancello di ingresso', che viene considerato esso stesso impianto di produzione.

Si richiama l'attenzione sulle prescrizioni dell'articolo 3 commi 1 e seguenti del sopra citato regolamento, relative ai dati da indicare nella domanda ed alla documentazione da allegare alla medesima.

In particolare, per quanto riguarda la detta documentazione, si evidenzia la necessità che gli operatori presentino, tra le altre, una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenente l'affermazione che i soggetti interessati non abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti illegali e incompatibili individuati dall'esecutivo comunitario e specificati nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007. Tali aiuti riguardano le misure per l'occupazione (CR 49/98), le municipalizzate (CR 27/99), le misure urgenti per l'occupazione (CR 62/03), la Tremonti bis (CR 57/03).

assegnazione delle quote

Questa struttura procederà all'assegnazione delle quote spettanti secondo i criteri riportati nell'art. 4 del regolamento di cui sopra, tenendo conto, per ciascun soggetto partecipante, della rispettiva capacità produttiva convenzionale, calcolata in base alla somma, nelle percentuali ivi fissate, di due elementi:

- il primo, relativo alla capacità produttiva degli impianti nei quali vengono realizzati i prodotti in questione²;

² Per gli impianti situati negli altri Stati membri dell'Unione Europea, la capacità produttiva è quella risultante dai provvedimenti rilasciati, ai fini dell'esercizio, dalle competenti autorità nazionali. Copia di tali provvedimenti dovrà essere presentata in allegato all'istanza debitamente tradotta in italiano e, ai fini degli eventuali controlli, dovrà contenere la chiara indicazione dell'autorità che li ha rilasciati.

- il secondo, relativo alla quantità di prodotto, per il quale è richiesta l'aliquota di accisa ridotta, realizzato, nell'impianto medesimo, nell'anno precedente e destinato ad essere immesso in consumo anche in miscela con prodotti energetici³.

Tenuto conto che il programma prevede l'assegnazione di un ammontare monetario e non di un quantitativo di prodotto, al fine di neutralizzare eventuali variazioni di aliquote che potrebbero verificarsi nel corso del programma, il comma 1 dell'art. 4 del regolamento prevede che i quantitativi di prodotti assegnabili siano determinati con riferimento alle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, impiegati come carburanti, vigenti al momento dell'assegnazione.

In sostanza, cioè, sulla base della differenza tra l'aliquota vigente al momento dell'assegnazione e l'aliquota agevolata prevista nell'art. 22 bis comma 5 del decreto legislativo n. 504/95, come modificato dall'art. 1, comma 372 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), verrà calcolato ed assegnato sia il quantitativo di prodotto che deve essere realizzato che l'ammontare che, a fronte di tale realizzazione, potrà essere registrato come credito nei confronti dell'erario. Nel caso in cui, nel corso dell'anno, sopraggiunga una variazione di aliquota, per la benzina o per il gasolio, sia in aumento che in diminuzione, pur a fronte di un diverso versamento di accisa al momento dell'immissione in consumo (calcolato sulla base della eventuale nuova aliquota), a credito dovrà comunque essere registrato l'ammontare stabilito al momento dell'assegnazione della quota agevolata.

Nel caso in cui la somma dei quantitativi richiesti dai soggetti ammessi a partecipare al programma sia minore o uguale al rispettivo quantitativo assegnabile, l'assegnazione è effettuata in modo da soddisfare integralmente tutte le richieste; nel caso contrario i quantitativi generali assegnabili per l'anno sono ripartiti tra i soggetti assegnatari proporzionalmente alle rispettive capacità produttive convenzionali.

Qualora, per taluni prodotti oggetto del programma, non fossero impiegate integralmente le somme previste per l'anno, le somme residuali, fermo restando il limite massimo complessivo annuo di spesa di 73 milioni di euro, sono ripartite tra gli altri prodotti del programma proporzionalmente ai rispettivi importi, come stabiliti dall'allegato 4 del più volte citato regolamento.

³ Per il primo anno di partecipazione e per gli impianti di nuova installazione tale capacità è convenzionalmente pari a zero

Si precisa inoltre che:

- le quantità assegnate non possono essere cedute;
- i soggetti assegnatari, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione delle istanze, devono presentare a quest'Agenzia, nonché alle Amministrazioni competenti indicate nell'articolo 3, comma 6, del regolamento in questione, una relazione dalla quale risultino la quantità, la natura ed i Paesi di origine degli alcoli e delle biomasse utilizzati, i quantitativi di ETBE, additivi e riformulanti prodotti su base annua, unitamente alla loro destinazione.

Accertamento dei prodotti aventi diritto all'agevolazione

Il riconoscimento del beneficio è subordinato all'accertamento dell'origine agricola del prodotto per il bioetanolo e per l'ETBE ed alla provenienza da biomasse per gli additivi ed i riformulanti; l'accertamento è effettuato secondo le metodiche indicate nell'allegato 2 al regolamento di cui si tratta.

Il prodotto è accertato quantitativamente e qualitativamente dall'Ufficio delle dogane territorialmente competente presso l'impianto di produzione e, per il prodotto proveniente da stabilimenti di produzione ubicati in altri Paesi comunitari, presso il *cancello di ingresso* designato.

Per quanto concerne l'ETBE, è data facoltà agli operatori nazionali di richiedere l'accertamento, presso lo stabilimento di produzione di ETBE, sul bioetanolo da trasformare in ETBE a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche tecniche di cui al punto 2 dell'allegato 1 del regolamento e sia preventivamente denaturato con l'1% in volume di **ETBE**. In tal caso potrà essere considerato il rapporto convenzionale di trasformazione, in peso, del bioetanolo in ETBE, di 1:2,1.

Resta inteso che la sopra citata modalità di accertamento non può essere effettuata per l'ETBE proveniente da stabilimenti di produzione ubicati in altri paesi comunitari, per i quali l'accertamento medesimo avviene, al *cancello d'ingresso* prescelto, sul prodotto finito.

Modalità di fruizione dell'agevolazione

Sui prodotti accertati secondo le modalità sopra descritte è riconosciuto al produttore (impianto di produzione o *cancello di ingresso*) un credito di imposta pari alla differenza, per ogni prodotto, tra l'aliquota vigente al momento dell'assegnazione e l'aliquota agevolata prevista nell'art. 22 bis comma 5 del decreto legislativo n. 504/95, moltiplicata per il quantitativo di prodotto accertato.

I soggetti assegnatari redigono una apposita contabilità a scalare per ciascuna delle quote loro assegnate contenente l'indicazione del quantitativo del prodotto assegnato e dei soggetti a cui il prodotto è stato ceduto, con l'indicazione delle rispettive quantità.

Gli Uffici delle dogane procedono a determinare il credito spettante ai produttori verificando, entro 30 giorni dalla data della loro ricezione, le comunicazioni che i soggetti beneficiari sono tenuti ad effettuare ai sensi dell'articolo 5 del regolamento in questione⁴ e procedendo al relativo accredito secondo le modalità di cui all'articolo 6 del Decreto del Ministro delle Finanze 12 dicembre 1996 n. 689.

Con riguardo alla rispondenza dei prodotti ammessi al progetto agevolato, gli organi preposti all'accertamento possono prelevare dei campioni in fase di verifica sottoponendoli all'esame presso i Laboratori Chimici di quest'Agenzia.

L'interessato può richiedere la revisione dell'analisi secondo la procedura di cui all'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Circolazione dei prodotti

Si richiama, infine, l'attenzione su quanto indicato, nell'articolo 7 del regolamento di cui si tratta, in materia di circolazione dei prodotti ammessi al regime fiscale agevolato.

In particolare si evidenzia come il bioetanolo destinato ad essere impiegato tal quale come carburante, immesso in consumo direttamente dall'impianto di produzione (o dal *cancello di ingresso*) debba essere scortato dal DAS e che

⁴ Le comunicazioni debbono contenere l'indicazione dei quantitativi dei prodotti realizzati e del credito spettante con allegati i documenti di accompagnamento attestanti che i prodotti per i quali si richiede l'applicazione delle aliquote ridotte del programma sono stati trasferiti a depositi fiscali per la successiva miscelazione con prodotti energetici ovvero sono stati immessi in consumo nel territorio nazionale per il successivo impiego.

devono essere invece scortati dal DAA i prodotti destinati ad essere impiegati come carburanti in miscela con la benzina o con il gasolio.

I citati documenti di accompagnamento dovranno riportare, oltre all'indicazione della denaturazione con ETBE o MTBE e della rispettiva percentuale in volume, la dicitura che si tratta di un prodotto rientrante nel programma agevolativo di cui all'art. 22-bis del Testo Unico delle Accise, con la precisazione della relativa destinazione d'uso (impiego tal quale ovvero miscelazione con benzina o con gasolio).

Si pregano le Direzioni Regionali di assicurare la massima diffusione della presente circolare e di dare tempestiva attuazione alle istruzioni in essa contenute, segnalando eventuali difficoltà che dovessero sorgere nel corso della sua applicazione.

Il Direttore dell' Area Centrale

Ing. Walter De Santis

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.L.vo 39/93)